



COMUNE DI CAPODRISE

Provincia di Caserta

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33 DEL 01-09-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI PER L'ANNO 2021

L'anno **duemilaventuno** il giorno **uno** del mese di **settembre** per le ore **18:30**, a seguito di inviti diramati dal Presidente, presso la sala del Consiglio è stato convocato il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria Pubblica di Prima convocazione:

Presiede la seduta il PROF. VINCENZO NEGRO.

CONSIGLIERI	PRES.	CONSIGLIERI	PRES.
CRESCENTE ANGELO	PRESENTE	ABUSSI FEDERICO	PRESENTE
FATTOPACE TOMMASO	PRESENTE	DI PAOLO MICHELE ANGELO	PRESENTE
NEGRO VINCENZO	PRESENTE	TOPO FILIPPO	PRESENTE
D'ANGELO LUISA	PRESENTE	GLORIOSO GIUSEPPE	PRESENTE
MAROTTA ANTONELLA	PRESENTE	CIPULLO ANNA MARIA	ASSENTE
PERO MARIA GIUSEPPA	ASSENTE	ARGENZIANO ROBERTA	ASSENTE
MONTEBUGLIO GIUSEPPE	PRESENTE		

PRESENTI: 10 - ASSENTI: 3

Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott. Mario Volpe, incaricato della redazione del verbale. Alle ore 18:30, a seguito di appello nominale da parte del Segretario Comunale, il Presidente del Consiglio, accertata la validità della seduta per essere presenti n. 10 Consiglieri Comunali su n. 13 componenti totali, dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente argomento.

L'Assessore al Bilancio ed alle Finanze

VISTI,

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

RICHIAMATI quindi, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703 del summenzionato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni;

TENUTO CONTO conto del disposto di cui all'art. 13, comma 15 – ter del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15 bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019: "(...) *I versamenti dei tributi diversi*

dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”.

RICHIAMATO il D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 **“Norme in materia ambientale”**, come modificato e integrato dal D.lgs 3 settembre 2020, n. 116 **“Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”**;

ATTESO che il D.Lgs.116 del 03/09/2020 apporta diverse novità sull'applicazione della tassa rifiuti intervenendo su:

- ✓ DEFINIZIONE RIFIUTI ex art. 183 D. L.gs. 152/2006,
- ✓ CLASSIFICAZIONE RIFIUTI ex art. 184 TUA (Testo unico ambientale),
- ✓ DEFINIZIONI IN MATERIA DI IMBALLAGGI ex art 218 TUA (Testo unico ambientale)

SPECIFICATO sostanzialmente che è stato:

- ✓ cancellato, all'interno del TUA, ogni riferimento ai “rifiuti speciali assimilati”, che sono ricompresi nella categoria dei “rifiuti urbani”;
- ✓ abrogata la lett. e), dell'art. 195, comma 2, TUA, che attribuiva allo Stato la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani;
- ✓ abrogata la lett. g), dell'art. 198, comma 2, TUA, che demandava ai Comuni l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui al già citato art. 195, comma 2, lettera e);
- ✓ modificato le definizioni incidenti sul pubblico servizio e sull'applicazione della connessa entrata (tassa o tariffa) (artt. 198 e 238 TUA).

VISTO l'art.6, comma 5, del D.Lgs. 116/2020 che recita quanto segue:

“Al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter e 184, comma 2 e agli allegati L-quater e L-quinqies, introdotti dall'art.8 del presente decreto, si applicano a partire dall'01 gennaio 2021”

ATTESO quindi che:

- a) perdono efficacia le norme di assimilazione già individuate dai comuni;
- b) l'assimilazione opera ex lege, senza alcuna necessità né possibilità per i comuni di dettare una disciplina diversa, in senso ampliativo o restrittivo, rispetto a quanto stabilito nel TUA;
- c) scomparire l'assimilazione per quantità resta il potere (ex art. 198, comma 2, TUA) per il comune di individuare limiti quantitativi al conferimento. Gli eventuali limiti quantitativi al conferimento non incideranno però mai sulla nozione di rifiuto urbano;

VISTO l'art.30 comma 5 del D.L. n.41 del 19/03/2021 convertito nella L 69/2021;

VISTO il vigente Regolamento per l'applicazione/disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 in data 13/10/2020;

RITENUTO quindi di adeguare lo stesso integrandolo in coerenza con la novellata disciplina normativa di sopra;

RITENUTO pertanto necessario apportare le modifiche ai seguenti articoli:

art. 2 definizione di rifiuto,

art. 7 Produzione di rifiuti speciali-riduzioni tariffarie

art. 7BIS Riduzione per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico,

art. 8 Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo;

VISTO il nuovo regolamento della tassa sui rifiuti TA.RI modificato allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "A";

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: "disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: "16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

VISTI inoltre:

- l'art. 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 a mente del quale "*... Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati ...*";
- L'ulteriore proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2021 – prevista dall'art. 52, comma 2 del DL 73/2021, per i soli Comuni che abbiano incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti e che siano potenzialmente esposti alle conseguenze della sentenza Corte Costituzionale n. 80/2021 – porta con sé anche la collegata scadenza per la deliberazione delle tariffe, aliquote e regolamenti tributari dei Comuni, in applicazione delle ordinarie norme che regolano tali termini (art. 1, co. 169, legge 296/2006 e art. 53, co. 16, legge n. 388/2000);
- l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, così come modificato dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: "*...A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale*

del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.”;

- l'art. 13, comma 15-ter del decreto legge Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: “... A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno (...)”.

TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti il tributo comunale sui rifiuti e alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTA la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

ATTESO il parere dall'Organo di revisione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dalla Responsabile dell'Area dei servizi economico-finanziari ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

RITENUTO di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, onde consentire un sollecito adempimento degli atti conseguenti;

Tanto premesso e considerato, visto l'allegato regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

PROPONE DI D E L I B E R A R E

- 1) per le motivazioni di cui in premessa, di integrare il vigente “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” approvato con la Delibera C.C. n. 30 del 13/10/2020;
- 2) di dare atto che il nuovo testo del “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” è quello riportato quale **ALLEGATO A)** alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, con evidenziate in nota le modifiche apportate, e che lo stesso, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, produce effetti dal **1° gennaio 2021**;
- 3) di dare mandato al Servizio competente di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del novellato “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” contestualmente alla pubblicazione della presente, stante l'urgenza di rendere note le modifiche;
- 4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione e l'allegato regolamento (**AII. A)** al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Infine propone al Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l'approvazione del nuovo *"Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)"* per l'anno 2021 di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

L'Assessore al Bilancio ed alle Finanze

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione ad oggetto: Approvazione modifiche al Regolamento Tari per l'anno 2021

UDITI gli interventi dei componenti dell'organo nel corso della discussione riportati nel verbale allegato;

ACQUISITI i prescritti pareri in ordine alla regolarità contabile e tecnica, di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs n° 267/2000;

RICONOSCIUTA la propria competenza in merito;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano:

PRESENTI	10
ASTENUTI	2
FAVOREVOLI	8
CONTRARI	0

DELIBERA

Di approvare integralmente la richiamata proposta di deliberazione, da intendersi integralmente riportata e trascritta per farne parte integrale e sostanziale;

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA:

Si esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000.

Capodrise, 26-08-2021

Il Responsabile dell'Area
Dott. Mario Volpe
Firma apposta su Proposta di Giunta n. 33 del 05-08-2021

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE:

Si esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000.

Capodrise, 26-08-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Mario Volpe
Firma apposta su Proposta di Giunta n. 33 del 05-08-2021

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Prof. Vincenzo NEGRO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Mario VOLPE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti di Ufficio:

A T T E S T A

- che la presente deliberazione, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione è divenuta esecutiva il .

Capodrise,

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Mario VOLPE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
